



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 8 maggio 2019 n.75

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 5, comma 6, della Legge 1 luglio 2015 n.101;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.14 adottata nella seduta del 29 aprile 2019;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DISCIPLINA DEL REGIME DI AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FISCALE E TRIBUTARIO IN FAVORE DELLE FONDAZIONI

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto delegato individua i termini e le modalità relativi al riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti di specifiche fondazioni onlus di cui all'articolo 5 della Legge 1 luglio 2015 n. 101, con il fine di concorrere al perseguimento di scopi di rilevante interesse pubblico.

Art.2

(Accesso alle agevolazioni)

1. Possono richiedere le agevolazioni disciplinate dal presente decreto delegato le fondazioni onlus che svolgono attività nei settori di intervento di cui alle lettere b), o) e p) del comma 3 dell'articolo 4 della Legge n. 101/2015.

2. Le fondazioni onlus di cui al comma 1 possono richiedere l'accesso alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto delegato attraverso apposita domanda al Comitato di valutazione di cui all'articolo 4.

Art.3

(Oggetto delle agevolazioni)

1. Gli atti di acquisto a qualunque titolo di beni immobili e diritti reali immobiliari di cui all'articolo 41, comma 1, lettera l), della Legge n. 101/2015 e alle condizioni previste dal presente decreto delegato, ad esclusione della sede amministrativa e degli uffici, sono esenti dalle imposte di registro, bollo, trascrizione e voltura.

2. Gli immobili all'acquisto dei quali siano state applicate le agevolazioni previste dal comma 1 possono essere alienati non prima di 10 anni, fatti salvi i casi che siano riconosciuti di necessità dal Comitato di cui al successivo articolo 4.

3. Con lo scioglimento o la liquidazione della fondazione, gli immobili che hanno goduto dei medesimi benefici sono intestati ad altro soggetto ai sensi di legge e di Statuto con contestuale liquidazione e versamento all'Erario delle imposte proporzionali a suo tempo non corrisposte,

salvo che gli immobili siano trasferiti a titolo gratuito ad un ente pubblico o al Comitato di Controllo ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della Legge n. 101/2015.

Art. 4
(Comitato di valutazione)

1. È istituito il Comitato di valutazione con il compito di valutare le istanze di cui all'articolo 2, stabilendo l'ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto delegato.
2. Il Comitato è composto dai seguenti membri:
 - a. 1 rappresentante della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, con funzioni di coordinatore;
 - b. 1 rappresentante della Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale;
 - c. 1 rappresentante dell'Authority sanitaria.
3. Il coordinatore convoca il Comitato con comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta e ne fissa l'ordine del giorno.
4. Le decisioni assunte dal Comitato sono prese con votazione di tutti i presenti in base al criterio della maggioranza semplice.
5. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, ove richiesto e senza diritto di voto, anche funzionari degli Uffici della Pubblica Amministrazione.
6. La decisione è trasmessa tempestivamente al richiedente.
7. Nel caso in cui la valutazione del Comitato abbia esito positivo verrà stipulata una convenzione tra la fondazione ed il Comitato che disciplini l'utilizzo del bene immobile stesso, le finalità da conseguire, nonché ogni altro elemento che le parti riterranno di utilità.

Art. 5
(Contenuto e valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto delegato è indirizzata al Comitato di cui al precedente articolo 4.
2. La domanda è corredata della documentazione necessaria ad illustrare il progetto della Fondazione onlus e i seguenti elementi dettagliati:
 - a. relazione illustrativa del progetto sociale che comporta l'acquisizione dell'immobile con descrizione delle sue caratteristiche di utilizzo;
 - b. piano economico, finanziario e delle risorse necessarie;
 - c. indicazione degli elementi essenziali dello stipulando atto di acquisto (negozio giuridico, parte venditrice, identificazione dell'immobile, prezzo/valore ed eventuali autorizzazioni, certificazioni, termini e condizioni);
 - d. dichiarazione attestante la normalità dei rapporti tributari e contributivi.
3. La presentazione di dichiarazioni di cui al comma 2 non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 maggio 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti